

Relazione alla Camera  
dei Deputati per la presentazione  
di un progetto di Legge per  
l'introduzione del sistema  
metrico decimale nella contabilità  
e vendita dei tabacchi, e di alcune  
variazioni al prezzo di vendita  
del 1° Ricupero pag. 40

Signori

È l'onore di  
proporvi un progetto di legge per  
introdurre il sistema metrico decimale  
nella contabilità in natura, e nella  
vendita dei tabacchi, e qualche  
variazione nella tariffa del prezzo di  
vendita dei medesimi.

Tale progetto fu già presentato  
alla precedente Legislatura nella  
Sessata del 13. gbre 1848, ed in quella  
del 23. Febbr. successivo venne riferito  
dalla Commissione incaricata del  
relativo esame, ma non poté essere  
discusso.

Conservaronsi sostanzialmente  
nell'attuale progetto le basi  
adottate nel precedente, e  
s'introdussero le aggiunte suggerite  
dalla Commissione.

Si è resa comune alla Saregna

dove è già in vigore il Sistema  
metrico decimale) la tariffa di cui  
si tratta, nella vista d'introdurre  
sempre più fra l'isola e terraferma  
la reciprocità di trattamenti.

Studi posteriormente fatti  
dimostrano la possibilità d'attuare  
l'idea di far godere quegli  
abitanti d'ogni più modo,  
e di stabilire colà il sistema stesso  
di terraferma per la remunerazione  
dei tabellieri, coll'autorizzare la  
riscossione di quel tanto di più  
che è fissato per la vendita al  
pubblico.

Si è ridotto il prezzo di vendita  
del manocò (tabacco sopra-ficio  
di fabbrica sarda) a Lire 12; in  
quinta che non si riceve ancora  
al prezzo cui si vende in Sardegna  
l'anzidetta qualità di tabacco,  
giusta la tariffa vigente in  
Data del 28 Giugno 1848. Si  
è inoltre accumulata allo spaccio  
sul continente la sola 1.<sup>a</sup>  
qualità del Scuziglio, Tabacco

3

pure di fabbrica Sarda, esclusa  
la 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> la di cui vendita sarebbe  
limitata alla Sardegna, perché  
vi supplisce per terraferma quella  
molto assai del Paradà.

Le quattro qualità dei Sussigli  
vennero ridotte a tre, annullandosi  
la terza di nessun prodotto, e  
notevoli diminuzioni furono fatte  
sui prezzi della seconda e quarta,  
ribassandosi quella da Lire 8 a 5.60  
e questa da Lire 5 a 3.80, così di  
i condannatori poco agiati si trovano  
reali vantaggi.

Questa legge dovrà essere  
messa in osservanza non più tardi del  
10 Gennaio prossimo, ed occorrendo un  
tempo non minore di due mesi  
per le disposizioni, che debbono  
prevedere l'esecuzione, ecc segue  
la unicità, che essa venga  
riferita d'urgenza per le vostre  
deliberazioni.

M. C. P.

Prop. 70  
17<sup>th</sup> 1879.

Progetto di legge  
presentato dal Parlamento di Svezia  
in formato del C. 8<sup>th</sup> 1879.

---

applicazione del sistema metrico decimale,  
e variazioni di prezzo nella vendita dei tabacchi.

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che il seguente Progetto di legge sia presentato alle Camere dal  
Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze,  
che incarichiamo di esporre i motivi, e di sostenere  
la discussione?

Art. 1.

A far tempo dal 1.° Gennaio 1850. il sistema metrico  
decimale, sarà posto in vigore nella tenuta delle contabilità  
in natura dei Gabellieri, e nella vendita dei concessioni  
ai Gabellieri, e da questi al pubblico, in conformità dell'Editto 11. Feb. 1844.

Art. 2.

La qualità, il peso, ed il prezzo di vendita dei Cabanchi  
di fabbricazione nazionale, tanto dai Magazzini ai  
Gabellieri, quanto da questi ultimi ai Consumatori,  
sono regolati, sia negli Stati di terraferma che  
in Sardegna, dalla Tariffa annessa alla presente legge,  
che comprende pure le qualità ed il prezzo di vendita dei  
Cabanchi di fabbricazione estera, detti di lusso.

### Art. 3.

Qualora suora in avvenire di fare variazioni  
di riguardo al prezzo, che rispetto alle qualità di detti tabacchi,  
le medesime potranno aver luogo con Semplii Dometi Reali;

Non pertanto alla presentazione dell'annuo bilancio  
dovrà il Ministro delle Finanze raggiungere il Parlamento  
delle seguenti variazioni, e dei motivi che le consigliano.

### Art. 4.

È fatta facoltà a chiunque lo introduce per uso  
proprio nello Stato tabacchi di fabbricazione estera,  
purchè non eccedenti la quantità di quattro Chilogrammi  
mediante il pagamento di un dritto di Lire Cinque  
per cadun Chilogramma, e previo ricorso all'Azienda  
Generale delle Tabelle.

Mediante il pagamento di tale dritto, e senza  
alcuna formalità sarà pure facoltativo a ciascun  
viaggiatore il portar con se per uso proprio una  
quantità di tabacchi di fabbricazione estera di  
qualsiasi provenienza non eccedente i cinque ettoگرامmi  
di peso.

Nei tabacchi di Spagna ferma rimane la  
facoltà d'introduzione già esistente, mediante il  
pagamento del dritto di Lire 10. 80 per Chilogramma  
fissato dalla tariffa annessa al Manifesto Camerale  
19. febbrajo 1850. e rispetto ai Sigari d'Avana  
restano pure mantenute le disposizioni de' i  
Manifesti Camerali 7 Aprile 1850. e 27 Marzo 1851.

8.  
Inalimenti stabanti delle Manifatture di  
Sardegna potranno liberamente senza pagamento  
di dritto essere introdotti per uso particolare nel  
Continente e viceversa nell'Isola quelli delle  
Manifatture di terraferma, purchè contenuti in  
botte o pacchi intieri portanti il contrassegno  
delle Manifatture nazionali.

Il Ministro Segretario di Stato delle  
Finanze è incaricato della esecuzione della presente  
legge.

Dato Torino addì 2. Ottobre milleottocentoquarantasei

Vittorio Emanuele

Stipite

# Proporzioni che si rassegnano al Parlamento a corredo del Progetto di Legge per la vendita de Tabacchi a peso decimali

---

1. **A.** Nuova Tariffa proposta coll'indicazione dei prezzi al minuto.
- B.** Tabella ad uso dei rivenditori per il ragguaglio de' pesi.
- C.** Nota del prezzo medio dei Tabacchi in alcuni Stati vicini.
4. **D.** Prezzi attuali e proceotti delle rispettive qualità; e quanti corrispondono esattamente nella ricorione a peso metrico.
- E.** Risultanze della nuova Tariffa sulla base della vendita del 1846.
5. **F.** Idem per i rivenditori e l'erario dietro alle modificazioni che seguiranno dalla riduzione del prezzo delle primarie qualità.
- H.** Progressione delle vendite dal 1825 dei Tabacchi da naso e da fumo.
- J.** Stato delle rispettive qualità vendute dal 1847. al 1847. inclusivamente.
9. **K. 1.** Prospetto delle risultanze dal 1825. al 1835 della precedente Tariffa.
- K. 2.** Idem di quelle conseguentesi dalla vigente Tariffa 23 Febbre 1835.
- L.** Nota di Tabacchi di Carotte ed Alemagna filate smaltite nel 1846.
11. **M.** Quadro comparativo del Costo e del beneficio di privateria per ogni qualità.